

Statuto del Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - OGGETTO SOCIALE

ART. 1

(Costituzione)

Ai fini di cui agli art. 60 e 61 del T. U. sulla Istruzione Universitaria, approvato con R.D. 31/08/1933 n. 1592 e di cui all'art. 3 della L. 19/11/1990 n.ro 341 e successive modificazioni ed integrazioni per il sostegno e lo sviluppo degli studi universitari nella Provincia di Ragusa, è costituito il Consorzio, non avente scopo di lucro, denominato: "Consorzio universitario della Provincia di Ragusa".

ART. 2

(Sede)

La sede del Consorzio è in Ragusa.

ART. 3

(Finalità)

Il Consorzio, al fine di rispondere alle esigenze di crescita culturale della popolazione e di sviluppo socio-economico del territorio ragusano e nel quadro di un'organica e diffusa presenza dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione nel territorio regionale, si propone di promuovere ed assicurare, operando con criteri di efficienza, efficacia ed economicità, le seguenti attività:

1. istituzione di facoltà, corsi di laurea, scuole di specializzazione, master, dottorati di ricerca e corsi di alta formazione, eminentemente indirizzati alla valorizzazione dei territori di riferimento e nell'ambito di una progressiva autonomia, stipulando apposite convenzioni con le Università;
2. avvio, concorso, partecipazione e stimolo alla partecipazione a progetti di ricerca e di sviluppo territoriale su fondi strutturali, nazionali ed europei aventi ricadute sul territorio di riferimento, anche assumendosene gli oneri organizzativi ed amministrativi;
3. istituzione, organizzazione e/o gestione amministrativa di convegni, corsi di perfezionamento, di formazione professionale, laboratori, centri di ricerca, seminari, master e manifestazioni culturali, stipulando, ove occorrenti, apposite convenzioni;
4. apprestamento e gestione, anche utilizzando a tal fine strutture ed edifici esistenti, di strutture logistiche da destinare alle attività didattiche, di ricerca e di formazione;
5. acquisizione e gestione di arredi e di apparecchiature tecniche e scientifiche opportunamente individuate e ritenute necessari;
6. organizzazione e sostenimento, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, di servizi di accoglienza per studenti e docenti ospiti;
7. gestione diretta di attività culturali rivolte a realizzare sinergia tra ricerca, territorio e sviluppo;
8. collaborazione con tutti i paesi esteri per la realizzazione di progetti comuni di sviluppo dell'attività di formazione professionale, universitaria e scientifica.

9. ogni altra iniziativa idonea a promuovere in raccordo con università italiane e straniere, con le forze produttive, con le istituzioni scolastiche operanti nel territorio, lo sviluppo della cultura, dell'educazione e formazione professionale permanente in coerenza con gli indirizzi di sviluppo socio economico del territorio di riferimento e della Sicilia.

Per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali e statutari il Consorzio potrà operare sia direttamente - ove occorrendo, e preferibilmente con il coinvolgimento dei soci e degli eventuali sostenitori esterni - che attraverso convenzioni ed accordi con Università e con altri soggetti pubblici e privati, facendo in particolare riferimento, ove compatibili all'utilizzo, alle intelligenze e alle professionalità locali.

Potrà, inoltre, partecipare a formazioni associative, consortili o societarie i cui fini statutari siano compatibili e/o connessi con quelli del Consorzio.

ART. 4

(Durata)

La durata del Consorzio è fissata fino al **31 dicembre 2050**, e potrà essere prorogata, anche tacitamente, per ulteriori dieci anni qualora non vi sia una diversa determinazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati.

TITOLO II

ASSOCIATI –PATRIMONIO

ART. 5

(Tipologia di soci)

I Soci del Consorzio sono:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Sostenitori.

Gli apporti a capitale (fondo), per i soci di cui alle lettere a) e b), sono costituite da quote in ragione di Euro 10.000,00 cadauna.

Gli apporti a capitale (fondo) per i soci di cui alle lettere c), sono costituite da quote in ragione di Euro 1.000,00 cadauna.

ART. 6

(Soci Fondatori)

Sono Soci Fondatori del Consorzio:

- a) La Provincia Regionale di Ragusa;
- b) Il Comune di Ragusa;
- c) l'ALUI – Associazione per la Libera Università degli Iblei “Nunzio Leggio”.

I Soci Fondatori potranno sottoscrivere quote aggiuntive di capitale.

Lo status di Socio Fondatore non è trasmissibile.

ART. 7

(Soci ordinari)

Possono essere soci ordinari del Consorzio soggetti pubblici e privati; più specificatamente, gli enti locali territoriali e gli enti pubblici in genere, le società anche cooperative, le associazioni di categoria e no profit, le fondazioni, gli ordini professionali, i soggetti privati iscritti ad albi professionali e gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese.

Il Consorzio si propone di allargare la base sociale mediante il coinvolgimento del maggior numero possibile di soggetti pubblici e privati aventi i requisiti fissati dal precedente comma.

Al fine di allargare la base sociale, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a ricevere le istanze di ammissione da parte di soggetti pubblici o privati, ai sensi del primo comma del presente articolo, i quali nella loro richiesta dovranno:

- a) indicare il numero di quote del capitale consortile che intendono sottoscrivere;
- b) impegnarsi ad assicurare un importo di contribuzione annuale pari alla propria quota di capitale complessivamente apportata tenuto conto di quanto previsto dal successivo articolo 9;
- c) dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente;
- d) impegnarsi a versare al Consorzio l'apporto iniziale di partecipazione al fondo consortile.

L'ammissione di nuovi soci ordinari, è approvata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea dei soci alla prima adunanza utile.

Intervenuta la ratifica assembleare, il versamento delle somme corrispondenti al numero di quote sottoscritte deve avvenire entro e non oltre due mesi dalla relativa comunicazione, salvo proroga motivata concedibile dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8

(Soci sostenitori)

Sono Soci sostenitori, oltre che i soggetti indicati all'articolo 7 ad eccezione degli Enti pubblici locali o loro Consorzi, tutti i soggetti privati, società, associazioni, persone fisiche che riconoscendosi nel progetto sostenuto e portato avanti dal Consorzio chiedano di farne parte con apposita domanda scritta nella quale dovranno:

- a) indicare l'importo dell'apporto di partecipazione al fondo consortile sottoscrivendo un numero di quote della misura di euro 1000,00 ciascuna;
- b) impegnarsi ad assicurare il versamento di un analogo importo ogni anno;
- c) dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente.

L'ammissione dei Soci Sostenitori del Consorzio è approvata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea dei soci alla prima adunanza utile.

ART. 9

(Obblighi dei soci)

Ciascun consorziato, sia socio fondatore che socio ordinario, oltre all'apporto di partecipazione al capitale (fondo) consortile, è tenuto a contribuire alle spese del Consorzio mediante il versamento, entro la conclusione dell'esercizio di riferimento, di un contributo annuale obbligatorio di importo comunque non inferiore, per ciascun anno, al proprio apporto di partecipazione al capitale (fondo) consortile.

I soli Soci fondatori possono essere autorizzati al versamento del contributo annuale obbligatorio per almeno l'80% in risorse finanziarie e per il resto in disponibilità patrimoniali, servizi e personale su conforme delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in funzione delle esigenze e delle specificità del socio.

L'importo del contributo ordinario annuale di ciascun socio, fondatore ed ordinario, dovuto sarà comunicato entro il 30 Novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'Assemblea potrà deliberare, altresì, contributi finanziari integrativi per tutti i soci, fondatori ed ordinari, in proporzione alle quote di fondo consortile sottoscritte ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi o per ogni altra specifica necessità, anche a proiezione ultrannuale, adeguatamente motivata.

Il socio fondatore Associazione per la Libera Università degli Iblei, in considerazione della valenza storica dalla stessa interpretata rispetto alla costituzione del Consorzio universitario, sarà tenuta esclusivamente al pagamento della quota annuale nella misura del 20% della quota di fondo

consortile dalla stessa sottoscritta, anche eventualmente in prestazione di servizi su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

(Entrate)

Le entrate del Consorzio sono costituite:

- a) dal contributo ordinario dei Soci;
- b) dal contributo integrativo degli stessi;
- c) dal contributo dei Soci sostenitori;
- d) dal contributo annuo della Regione Siciliana;
- e) dalle erogazioni ordinarie e straordinarie dello Stato, dell'Unione Europea, di enti pubblici, di istituti di credito e finanziari, di altre persone giuridiche, di associazioni e di persone fisiche.
- f) dalle rendite del proprio patrimonio;
- g) da ogni altra entrata corrente.

ART. 11

(Patrimonio)

Il patrimonio consortile è costituito:

- a) dal capitale costitutivo conferito dai Soci fondatori;
- b) dai conferimenti effettuati dai Soci ordinari all'atto dell'adesione;
- c) dalle quote a valere sul fondo consortile sottoscritte dai Soci sostenitori;
- d) dal valore patrimoniale di immobili, strutture e dotazioni acquisite direttamente dal Consorzio o ad esso conferiti;
- e) da lasciti e donazioni.

In caso di motivate esigenze gestionali o per necessità di investimenti, il Consorzio, con il parere favorevole dell'Assemblea, può acquisire prestiti o mutui fondiari, con oneri a carico del proprio bilancio.

TITOLO III **ORGANI DEL CONSORZIO**

ART. 12

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- 1) L'Assemblea Consortile;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Consigliere Delegato;
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) La Consulta degli Studi.

ART. 13

(L'Assemblea Consortile)

L'Assemblea Consortile, in prosieguo anche solo Assemblea, è costituita da tutti i Soci Fondatori ed Ordinari, in regola con i versamenti dovuti sino all'ultimo esercizio chiuso.

I Soci, sia Fondatori che Ordinari, partecipano all'Assemblea per il tramite del proprio rappresentante legale o suo delegato, con diritto ad un voto per ogni quota di Euro 10.000,00 versata al fondo.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

ART. 14

(Riunioni dell'Assemblea)

L'Assemblea si riunisce ordinariamente entro il **30 giugno** e il **31 ottobre** di ogni anno, su convocazione del Presidente.

L'assemblea può altresì essere convocata ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente del Consorzio, o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, o su richiesta dei soci che rappresentino almeno un terzo del fondo consortile.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante lettera raccomandata o mediante telegramma, fax o posta elettronica certificata (legal mail) contenente l'ordine del giorno degli argomenti e le date relative rispettivamente della prima e della seconda convocazione, quest'ultima da tenersi almeno ventiquattrore dopo la prima, nonché l'indicazione del luogo nel quale l'adunanza sarà tenuta.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono di regola assolve dal Direttore del Consorzio.

In caso di assenza di quest'ultimo, le funzioni di segretario vengono svolte dal componente dell'Assemblea più giovane.

ART. 15

(Assemblea in seduta ordinaria)

L'assemblea in seduta di prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino non meno del 50% del totale delle quote di fondo consortile.

In seduta di seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 20% del totale delle quote di fondo consortile.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti portati dai Consorziati presenti.

Art. 16

(Assemblea in seduta straordinaria)

Le modificazioni dello statuto vengono adottate in seduta straordinaria di unica convocazione, eseguita questa secondo le medesime regole della seduta ordinaria in quanto applicabili e con allegazione delle modificazioni proposte.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno i 2/3 del totale delle quote di fondo consortile.

Le modificazioni stesse vengono deliberate con un numero di voti favorevoli non inferiore alla metà di quelli formanti il plenum dell'Assemblea.

Qualora si tratti della cessazione o dello scioglimento anticipato del Consorzio sono richiesti voti favorevoli in misura non inferiore ai due terzi di quelli che compongono il plenum dell'Assemblea.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria sono, ove necessario, assolve da un Notaio individuato dal Presidente.

ART. 17

(Compiti dell'Assemblea)

Ferme restando le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto, spetta in particolare all'Assemblea, che ha i più ampi poteri per il conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio:

- a) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo di ogni esercizio finanziario;
- b) eleggere i componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;

- c) deliberare i compensi al Collegio dei Revisori;
- d) ratificare le ammissioni e le esclusioni di soci, proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- e) approvare eventuali modifiche dello statuto consortile;
- f) l'approvazione della pianta organica del personale;
- g) deliberare sugli acquisti e sulle vendite di beni immobili;
- h) deliberare sulle opere, sulle forniture e sui contratti allorché il loro ammontare ecceda l'importo di Euro 500.000,00.

ART. 18

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri:

- uno nominato dall'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, previa delibera di Giunta, con funzioni di Presidente (ex art. 4 comma 1 lettera b) L.R. 10 luglio 2018 n. 10);
- uno nominato dal Rettore dell'Università di Catania;
- uno nominato in rappresentanza degli Enti consorziati che contribuiscono finanziariamente in misura prevalente.

Alle riunioni del Consiglio, inoltre, possono partecipare con voto consultivo, su invito del Presidente del Consorzio, i presidenti dei corsi di laurea, i direttori delle scuole di specializzazione, attivati con il coinvolgimento del Consorzio.

Della nomina, immediatamente efficace, del Presidente da parte dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, del consigliere da parte del Rettore dell'Università degli Studi di Catania, l'Assemblea prende atto nella prima seduta utile ad essa successiva.

Tutti i Consiglieri devono possedere adeguata esperienza amministrativa, maturata in enti pubblici o privati, ovvero pluriennale esperienza, in ambito accademico anche con compiti gestori o amministrativi.

Tali requisiti dovranno essere documentati in apposito curriculum allegato alla nomina.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Vicepresidente fra i consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia validamente dopo la nomina del Presidente da parte dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, del componente nominato dal Rettore dell'Università degli Studi di Catania e del componente nominato in rappresentanza dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non oltre un ulteriore triennio.

Il Consiglio di Amministrazione rimane comunque in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è dovuto il rimborso delle spese sostenute per la carica, previa presentazione di adeguata documentazione.

ART. 19

(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) l'elezione tra i suoi membri, a maggioranza assoluta, del Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- b) l'adozione del programma triennale dell'attività del Consorzio;
- c) la predisposizione del bilancio preventivo;
- d) la predisposizione del bilancio consuntivo;
- e) la stipula di convenzioni ed accordi;
- f) l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento degli uffici e per il reclutamento del personale;
- g) deliberare sugli affari relativi all'amministrazione del patrimonio che non rientrano nella competenza dell'Assemblea;

h) deliberare sulle azioni legali e di resistenza in giudizio;

i) deliberare su ogni altro oggetto che non sia riservato alla competenza dell'Assemblea.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore del Consorzio, che funge da Segretario.

In caso di assenza del Direttore del Consorzio le funzioni di segretario vengono svolte dal componente del Consiglio di Amministrazione più giovane.

ART. 20

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniquale volta ne sussista necessità e comunque con cadenza almeno trimestrale, su convocazione del Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni, ridotto a 24 ore in caso di motivata urgenza.

La convocazione viene effettuata mediante lettera o mediante telegramma, fax o e-mail contenente l'ordine del giorno degli argomenti.

La convocazione deve essere effettuata quando lo richiedano per iscritto almeno due dei suoi componenti ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, che non risiedono nel comune sede del Consorzio, è dovuto un rimborso spese fissato nella misura di un quinto del costo per litro della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi per raggiungere la sede del Consorzio e rientrare nella propria sede, ovvero, nel caso di utilizzazione di mezzi pubblici, il rimborso del costo del titolo di viaggio, prodotto in originale.

Ai Consiglieri che per delega del Consiglio si rechino, per ragioni del loro mandato, in missione, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio debitamente documentate.

Gli aventi diritto possono rinunciare al rimborso delle spese.

ART. 21

(Validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti, prevale quello di chi presiede la riunione.

ART. 22

(Cessazioni – surrogazioni di consiglieri di amministrazione)

In caso di cessazione in corso di mandato, per qualunque causa, di un componente del Consiglio di Amministrazione, il subentrante, nominato secondo le procedure previste per il cessato, rimane in carica fino al completamento del triennio di durata dell'organo.

ART. 23

(Il Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

Sovrintende all'esecuzione dei provvedimenti degli organi deliberanti, vigila sul regolare funzionamento dell'Amministrazione del Consorzio secondo le modalità contenute nel Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità adempiendo altresì alle funzioni in esso Regolamento previste.

Il Presidente, inoltre, adotta, nei casi di motivata urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Il Presidente dispone le spese di ordinaria amministrazione del Consorzio inferiori a 1.000 euro, successivamente ratificate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente redige, sulla base degli indirizzi generali formulati dall'Assemblea, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato del consiglio di amministrazione.

Le linee programmatiche, sentito il Consiglio di amministrazione, sono portate a conoscenza dell'assemblea nella prima riunione utile.

ART. 24

(Il Vicepresidente)

Il Vice Presidente sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART. 25

(Il Consigliere delegato)

Il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 2381 C.C. può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

In ogni caso non potranno essere delegate, a norma dello stesso articolo 2381 ultima parte, le attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443 e 2446 del C.C.

ART. 26

(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Il Presidente del Collegio e i due supplenti vengono nominati dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Gli altri due membri effettivi vengono nominati:

- uno dall'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- uno dall'Assessore dell'Economia.

Di queste due nomine, immediatamente efficaci, l'Assemblea prende atto nella prima seduta utile successiva.

In caso di mancata nomina da parte degli assessori regionali, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata dal Presidente del Consorzio, per consentire il regolare funzionamento dell'organo di controllo, subentrano i componenti supplenti fino alla piena integrazione del Collegio.

Al Presidente e ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti si applica, in merito ai compensi, la disciplina regionale vigente di cui all'articolo 17 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11, come attuato dal D.P. n.7/S.G. del 20 gennaio 2012 (G.U.R.S. 17/02/2012 – Parte Prima) e dalla circolare della Ragioneria Generale della Regione Siciliana n. 6 del 29 febbraio 2012.

Il Collegio dei Revisori dura in carica un triennio, ed i suoi componenti possono essere nuovamente nominati per una sola volta.

ART. 27

(Funzioni del Collegio)

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle leggi, delle norme del presente statuto e dei regolamenti, esercita il controllo sull'amministrazione del Consorzio, accerta la regolare tenuta della contabilità.

ART. 28

(Consulta degli Studi)

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere la nomina di un organo consultivo denominato "Consulta degli Studi".

Della Consulta degli Studi fanno parte rappresentanti dei docenti delle strutture universitarie attive con la collaborazione del Consorzio, rappresentanti degli studenti delle medesime strutture, esponenti del mondo scolastico provinciale, rappresentanti delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, degli ordini professionali del territorio provinciale, nonché rappresentanti nominati al loro interno dai soci sostenitori del Consorzio riuniti in assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione qualora ritenesse di nominare la Consulta degli Studi, si farà carico di approvare uno specifico regolamento teso a definire le modalità di partecipazione, i criteri di nomina, i compiti ed il funzionamento della consulta stessa.

TITOLO IV **GESTIONE OPERATIVA**

ART. 29

(Direzione)

Le funzioni di direzione tecnica del Consorzio, per l'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui al presente Statuto ed al Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità, sono attribuite al Direttore Generale, individuato tra il personale in servizio presso il Consorzio..

In particolare il dipendente al quale è conferito l'incarico di Direttore Generale:

- è responsabile della regolare gestione amministrativa e contabile del Consorzio;
- è Segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, di cui redige i verbali controfirmandoli unitamente al Presidente;
- cura la regolare tenuta dei libri delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- collabora alla redazione dei Bilanci;
- dirige e coordina il lavoro del personale dipendente;
- dirige e coordina la partecipazione a progetti di formazione, ricerca e di sviluppo territoriale su fondi strutturali, nazionali ed europei aventi ricadute sul territorio di riferimento, individuando idonee strutture organizzative e attuando le necessarie procedure amministrative e collaborazioni professionali, di concerto con il Consiglio di Amministrazione ed in ossequio alle disposizioni di legge e/o finanziarie in vigore al momento dell'avvio del relativo procedimento amministrativo e, comunque, nel rispetto del regolamento di cui al precedente art.19
- firma congiuntamente con il Presidente i titoli di pagamento;
- ha la custodia dei beni e delle attrezzature del Consorzio.

ART. 30

(Personale)

Allo scopo di assicurare il funzionale svolgimento delle attività il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'assunzione di personale, a tempo pieno o a tempo definito, con contratti a tempo determinato o indeterminato.

Il Consorzio si doterà di pianta organica propedeutica e necessaria a soddisfare eventuali fabbisogni di personale.

Il Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio di previsione predispone il piano programmatico delle eventuali nuove assunzioni entro i limiti della pianta organica approvata.

TITOLO V **BILANCIO E CONTABILITÀ**

ART. 31

(Esercizio – bilanci - normativa)

L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso viene predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto entro il 30 giugno di ogni anno all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo a quello in corso viene predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto, esistendo l'obbligo di legge, entro i termini previsti dalle norme in materia di contabilità pubblica all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci, corredati dalla relazione del consiglio di amministrazione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti vengono depositati nella sede del consorzio a disposizione degli associati sin dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le disposizioni in materia di amministrazione, finanza e contabilità non contemplate nello Statuto sono contenute nel pertinente Regolamento.

TITOLO VI **RECESSO – ESCLUSIONE**

ART. 32 **(Recesso)**

Il recesso del Socio è ammesso unicamente per giusta causa.

La motivata dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione e diviene a tutti gli effetti efficace dodici mesi dopo la approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei Soci che è tenuta ad esprimersi nella prima seduta utile.

ART. 33 **(Esclusione)**

L'esclusione del Socio è ammessa per le seguenti causali:

- a) perdita anche di uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione;
- b) intervenute condanne per reati di particolare rilevanza sociale, contro la pubblica amministrazione, e in materia di criminalità organizzata; in testa al socio o nel caso di persone giuridiche in testa al proprio rappresentante legale;
- c) constatazione dell'impossibilità di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili;
- d) inadempienza alle obbligazioni derivanti dal presente statuto.

Il mancato versamento del contributo ordinario annuale entro la conclusione dell'esercizio di riferimento, perdurando inadempimento all'intimazione formalmente disposta dal Consiglio di Amministrazione, costituisce causa obbligatoria e non opponibile di esclusione.

Il mancato versamento del contributo integrativo legittimamente disposto dall'Assemblea a termini dell'art. 9, può costituire causa di esclusione qualora non si addivenga, nel termine dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio cui il contributo si riferisce, ad una diversa modulazione temporale dell'obbligazione.

Il provvedimento di esclusione viene deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei voti portati dai consorziati componenti l'Assemblea.

ART. 34

(Disposizioni comuni)

Sia nel caso di recesso, sia nel caso di esclusione il consorziato, fermo restando il fatto di essere tenuto al versamento delle quote e contributi maturati e non corrisposti, non ha diritto, in ogni caso, alla restituzione dei contributi versati, né alla restituzione del capitale inizialmente apportato, né alla restituzione o rimborso di qualsivoglia somma di denaro.

ART. 35

(Devoluzione del patrimonio)

Addivenendosi, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato, l'intero patrimonio consortile sarà trasferito a pubbliche istituzioni individuate dall'Assemblea.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 36

(Soci Fondatori storici)

I Soci Fondatori di cui all'articolo 6, primo comma, hanno la tale qualificazione, costituente titolo onorifico permanente ancorché non comportante diritti particolari rispetto alla generalità dei Soci, per effetto dello Statuto del Consorzio approvato in data 9 febbraio 1995, atto n.ro 251, in sede di prima costituzione dello stesso Consorzio e per effetto dell'attività svolta sino all'esercizio 2008. Gli apporti al fondo consortile eseguiti dai predetti soci sono stati:

- a. la Provincia Regionale di Ragusa di Lit. 250.000.000, pari allora a dieci quote associative,
- b. il Comune di Ragusa di Lit. 250.000.000, pari allora a dieci quote associative;
- c. la Associazione per la libera Università degli Iblei di Lit. 50.000.000, pari allora a due quote associative.

Oggi per effetto di quanto disposto nell'articolo 5 per i soci di cui alle lettere a) e b) del presente l'apporto al fondo consortile è di euro 120.000,00 corrispondente a n.ro 12 quote e per il socio di cui lettera c) l'apporto al fondo consortile è di euro 20.000,00 pari a numero due quote associative.

Per l'intervenuto recesso della Provincia Regionale di Ragusa, oggi Libero Consorzio Comunale della Provincia di Ragusa, gli articoli del presente Statuto relativi a individuazione, competenze e peculiarità dei Soci fondatori del Consorzio si intendono riferiti esclusivamente al Comune di Ragusa, titolare di dodici quote consortili, ed all'Associazione per la Libera Università degli Iblei "Nunzio Leggio" titolare di due quote consortili, questo anche al fine della individuazione dei quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee.

ART. 37

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alle altre leggi applicabili in materia. Le parti dichiarano di applicare al presente Consorzio la disciplina di cui ai d.lgs. n. 5 e 6 del 2003 e successive modifiche, come recepite nel Codice Civile.